

## DECISIONE (UE) 2023/2193 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2023

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di ciascun gruppo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra <sup>(2)</sup> («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1° maggio 2021 dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
- (2) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce l'assetto istituzionale, che comprende un consiglio di partenariato, 19 comitati e quattro gruppi di lavoro.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce: il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
- (4) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera h), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e all'allegato 27, il comitato commerciale di partenariato ha il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro, ovvero di delegarne la supervisione a un comitato commerciale specializzato. L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), del medesimo accordo stabilisce a sua volta che, per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro.
- (5) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono assistere, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati.
- (6) In virtù dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono comprendere rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito.
- (7) In virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono stabilire il rispettivo regolamento interno di comune accordo.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

